Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 aprile 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1964.

Approvazione del regolamento per il personale impiegatizio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del relativo statuto approvato con decreto ministeriale 26 marzo 1946;

Visto il regolamento del personale del predetto Istituto approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1947, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, che stabilisce le norme per le modifiche alle disposizioni statutarie e regolamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso in data 26 novembre 1963 in ordine alla proposta di un nuovo regolamento per il personale impiegatizio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

E' approvato il regolamento per il personale impiegatizio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, quale risulta dal testo allegato come parte integrante al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi

TITOLO I
CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 1.
Classificazione delle carriere

Le carriere degli impiegati dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sono distinte come segue:

a) carriera direttiva;
b) carriera di concetto;
c) carriera esecutiva;
d) carriera del personale ausiliario

I ruoli, le qualifiche e la dotazione organica sono stabilite dalla tabella *A* annessa al presente regolamento, firmata dal Ministro per le finanze e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.
Accesso in carriera - Requisiti generali

L'assunzione degli impiegati alle dipendenze dell'Istituto è effettuata mediante pubblico concorso alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.

Possono accedere ai concorsi coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego. Per l'accertamento della idoneità fisica può essere disposta, prima dell'ammissione all'impiego, visita medica di controllo da parte di sanitario di fiducia dell'Istituto;
4) età non inferiore al 18° anno e non superiore al 32° anno per la carriera direttiva e non superiore al 25° anno per le altre carriere. Per gli assistenti universitari ordinari il limite massimo di età, per l'accesso alla carriera direttiva tecnica, è elevato a 37 anni. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età per gli impiegati di ruolo dell'Istituto.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.
Bando di concorso

I concorsi di accesso in carriera sono indetti con bando del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Avviso del bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte 2a, foglio delle inserzioni.

Il bando di concorso deve indicare: il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei documenti, il programma degli esami scritti e di quelli orali ed infine ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al secondo comma.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con determinazione motivata del presidente dell'Istituto.

La sede in cui devono aver luogo le prove scritte può essere stabilita nel bando di concorso o con successiva determinazione del presidente dell'Istituto da comunicare ai partecipanti al concorso.

Art. 4.
Titoli di studio

Per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 2 sono richiesti i titoli di studio di cui appresso:

a) per la carriera direttiva:
1) ruolo del personale tecnico: laurea in scienze agrarie o laurea in scienze naturali o laurea in chimica;
2) ruolo del personale amministrativo: laurea in giurisprudenza o laurea in economia e commercio.

b) per la carriera di concetto:
1) ruolo del personale tecnico: diploma di perito agrario o diploma di perito industriale o diploma di geometra;
2) ruolo del personale amministrativo: diploma di ragioniere e perito commerciale.

c) per la carriera esecutiva: licenza di scuola media inferiore.

d) per la carriera del personale ausiliario: licenza di quinta classe elementare.

Nella deliberazione con la quale dispone di indire il concorso, il Consiglio direttivo stabilisce lo speciale titolo di studio necessario a seconda delle esigenze del servizio.

Ai concorsi per l'accesso nel ruolo amministrativo della carriera direttiva possono partecipare gli impiegati dell'Istituto appartenenti alla carriera di concetto anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di perito aggiunto di 1a classe o ragioniere aggiunto ed abbiano il diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai concorsi per l'accesso nel ruolo amministrativo della carriera di concetto possono partecipare gli impiegati dello Istituto appartenenti alla carriera esecutiva anche se non

siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma d'istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 5.

Concorsi di accesso in carriera - Prove d'esame

I concorsi per l'acesso alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva si effettuano per esami oppure per esami e per titoli.

In sede di deliberazione di cui all'art. 3 il Consiglio direttivo stabilisce se detti concorsi debbano effettuarsi per esami oppure per esami e per titoli, e stabilisce altresì il programma degli esami e le categorie di titoli valutabili.

Gli esami di concorso comprendono:

a) tre prove scritte ed una orale per l'accesso alla carriera direttiva;

b) due prove scritte ed una orale per l'accesso alla carriera di concetto;

c) una prova scritta ed una orale nonchè una prova pratica di dattilografia per l'accesso alla carriera esecutiva.

Il diario delle prove scritte è comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Alla qualifica iniziale dei ruoli del personale ausiliario si accede mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 6.

Esito delle prove d'esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Concorsi per esami e per titoli

Quando il concorso si effettua per esami e per titoli, a questi ultimi non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di accesso in carriera sono nominate con determinazione del presidente dell'Istituto e costituite di un presidente, di due membri e di un segretario. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali.

Per gli esami di accesso alla carriera direttiva il presidente della Commissione è scelto fra docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame; i membri fra gli impiegati delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Per gli esami di accesso alle carriere di concetto ed esecutiva e per i concorsi di accesso ai ruoli del personale ausiliario, il presidente della Commissione è scelto fra gli impiegati delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata, ed i membri fra gli stessi impiegati con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Il segretario della Commissione è scelto fra gli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto.

Art. 9.

Riserve dei posti e preferenze

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I titoli che dànno luogo a riserva di posti o preferenza nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nella formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie carriere si osservano, in caso di parità di merito, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui al comma precedente debbono far pervenire, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. In caso di possesso di più titoli si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il presidente dell'Istituto, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, approva, con propria determinazione, la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria di cui al comma precedente è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, parte 2ª, foglio delle inserzioni.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Consiglio direttivo dell'Istituto non oltre il perentorio termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 11.

Procedura per gli esami

Per quanto riguarda gli adempimenti dei concorrenti e delle Commissioni esaminatrici e le formalità da osservarsi per lo svolgimento delle prove scritte e di quelle orali degli esami di concorso, si osservano le disposizioni contenute, al riguardo, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 10 debbono presentare, nel termine e con le modalità stabiliti nel bando di concorso, a pena di decadenza:

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

I vincitori che siano dipendenti di ruolo dell'Istituto devono presentare, nel termine di cui al precedente comma, soltanto il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

L'Istituto ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino diponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per la carriera direttiva ed il quinto per le altre carriere.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Istituto ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova che viene disposta con determinazione del presidente.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 15.
Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con determinazione del presidente, a seguito di giudizio favorevole del Consiglio direttivo, fondato anche sulla relazione del capo del servizio al quale è stato applicato. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dispone il licenziamento dell'impiegato con sua determinazione motivata. In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Per l'impiegato nominato in ruolo, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 16.
Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio

Per l'assunzione agli impieghi nell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi degli invalidi e mutilati di guerra e per servizio e degli orfani dei caduti in guerra e per servizio e degli appartenenti a categorie assimilate si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative vigenti in materia per le Amministrazioni civili dello Stato.

TITOLO II
DOVERI — RESPONSABILITA' — DIRITTI

Art. 17.
Promessa solenne e giuramento

L'impiegato, all'atto della assunzione in prova, deve fare solenne promessa e, prima di assumere servizio di ruolo, deve prestare giuramento con le formule e secondo le modalità fissate per gli impiegati civili dello Stato.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne e il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Art. 18.
Obbligo della residenza

L'impiegato deve risiedere nel luogo dove ha sede l'ufficio cui è destinato.

Il direttore, per rilevanti ragioni, autorizza lo impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Al personale che, per la natura delle funzioni che gli sono attribuite, debba abitare nei locali adibiti ai servizi dell'Istituto, può essere concesso, con determinazione del presidente, l'uso gratuito dell'alloggio.

Art. 19.
Comportamento in servizio

L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo l'interesse del servizio.

Nei rapporti con i superiori e con i colleghi, l'impiegato deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Fuori dell'ufficio l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità del proprio stato.

Art. 20.
Gerarchia ed anzianità

La gerarchia tra gli impiegati della stessa carriera è determinata dalla qualifica rivestita e, nella stessa qualifica, dalla anzianità.

La gerarchia fra gli impiegati appartenenti a carriere diverse è determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario.

L'anzianità è determinata dalla decorrenza della nomina o della promozione; a parità di tale decorrenza, da quella della promozione o della nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le decorrenze, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e nelle promozioni.

Art. 21.
Orario di servizio

L'orario giornaliero di servizio si conforma a quello in vigore nelle Amministrazioni civili dello Stato.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, l'impiegato è tenuto a prestare la sua opera, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Art. 22.
Segreto d'ufficio

L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l'Istituto o per i terzi.

Art. 23.
Dovere verso il superiore

L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.

Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al presidente dell'Istituto, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

Art. 24.
Limiti al dovere verso il superiore

L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 25.
Uniforme

Il personale ausiliario è tenuto a portare in servizio la uniforme secondo le modalità fissate dal presidente dell'Istituto.

La spesa dell'uniforme e del corredo relativo è a carico dell'Istituto.

Art. 26.
Incompatibilità

Al personale dell'Istituto è vietato di assumere qualsiasi altro impiego e l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio; gli è vietata altresì ogni altra occupazione che, a giudizio del presidente sia considerata inconciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio e con il decoro dell'Istituto.

L'impiegato che contravvenga al divieto viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo.

Il direttore, i capi servizio e gli impiegati preposti alle Sezioni sono tenuti a denunciare i casi di incompatibilità dei quali siano venuti comunque a conoscenza.

Art. 27.
Responsabilità dell'impiegato

L'impiegato è tenuto a risarcire all'Istituto i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

Art 28.
Obbligo di denuncia

Il direttore, i capi servizio e gli impiegati preposti alle Sezioni che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto degli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 27 devono farne relazione al presidente, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Ove si accerti che la relazione fu omessa per dolo o colpa grave, possono essere tenuti al risarcimento anche i responsabili della omissione

Art. 29.
Responsabilità verso i terzi

L'impiegato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo. E' danno ingiusto quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave.

Qualora l'Istituto abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, si rivale agendo contro quest'ultimo. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, l'azione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

Art. 30.
Qualifica

L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione. Egli può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata; ha diritto di conservare il titolo dopo la cessazione dal servizio, purchè non determinata da un provvedimento disciplinare.

Art. 31.
Trasferimenti

Il trasferimento degli impiegati da una ad altra sede è disposto dal presidente dell'Istituto a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre trasferimenti per esigenze del servizio devesi tenere conto, in quanto possibile, delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli.

Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il Consiglio direttivo è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento.

In caso di trasferimento, che non sia stato richiesto dall'interessato, competono le indennità previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 32.
Trattamento economico

Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito — per la qualifica cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato — dalla annessa tabella *B*, vistata dal Ministro per le finanze e dal Ministro per il tesoro.

Le misure degli stipendi di cui alla tabella *B* si riferiscono alla posizione iniziale di ciascuna qualifica e sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato, nella stessa qualifica.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova qualifica, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento economico iniziale della qualifica che gli è attribuita.

Ai più meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio complessivo di ottimo nell'ultimo anno può essere concesso l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un anno del periodo prescritto per conseguirlo.

Gli impiegati più meritevoli sono scelti dal Consiglio direttivo tenendo conto specialmente del maggiore rendimento e della attitudine a rendere ulteriori lodevoli servizi nella qualifica.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma il Consiglio effettua la scelta fra tutti gli impiegati che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica e che non abbiano già conseguito in essa l'anticipazione della decorrenza dell'aumento periodico. In ogni caso, l'anticipazione dell'aumento periodico di stipendio ha effetto dal compimento di un anno di effettivo servizio prestato dalla data di attribuzione dello stipendio in godimento.

Il numero degli impiegati ai quali può essere attribuito il beneficio previsto nei precedenti commi non può superare, per ciascuna qualifica, il venti per cento dei relativi posti di organico.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'impiegato possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia.

Art. 33.
Competenze accessorie

Al personale competono la tredicesima mensilità, la indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia e i compensi per lavoro straordinario secondo le norme, i limiti e le condizioni stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 34.
Trattamento accessorio a titolo di premi

Al personale viene corrisposto, subordinatamente alle disponibilità di stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio della spesa, il premio di interessamento, da erogarsi in parte sotto forma di premio speciale connesso con il lavoro straordinario, nella misura e secondo le norme, le condizioni e le modalità stabilite per il premio di incremento del rendimento industriale, comprese le quote afferenti al lavoro straordinario, del corrispondente personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 35.
Diritti derivanti dalla invenzione industriale

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nella esecuzione del rapporto d'impiego e nel campo delle attività cui l'impiegato è addetto appartengono all'Istituto, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Spetta tuttavia all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto della importanza dell'invenzione.

Si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato il servizio.

Art. 36.

Riposo settimanale

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora per esigenze del servizio l'impiegato debba prestare la sua opera in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale che gli viene stabilito.

Per i servizi speciali l'Istituto può disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Art. 37.

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tale caso l'impiegato ha diritto di usufruire del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno successivo a quello nel quale ha maturato il diritto.

Art. 38.

Congedo straordinario

All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

Di regola la concessione del primo congedo straordinario non può superare, nell'anno, il periodo di un mese.

Nella domanda di richiesta di ulteriore congedo straordinario avanzata nello stesso anno l'impiegato deve indicare se trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.

Il congedo straordinario è concesso dal direttore dell'Istituto in base a motivato rapporto del capo del servizio o dell'impiegato preposto alla Sezione

Art. 39.

Congedo straordinario per richiamo alle armi

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 40.

Cumulo di congedi

L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 41.

Trattamento economico durante il congedo

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dalla Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

Art. 42.

Congedo straordinario per gravidanza e puerperio

All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per materia.

Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 41.

Art. 43

Congedo speciale

Per ragioni di studio o di ricerca scientifica nel campo di attività dell'Istituto, il Consiglio direttivo può collocare gli impiegati del ruolo tecnico della carriera direttiva in congedo speciale fino alla durata di un anno, prorogabile eccezionalmente a due anni.

Durante il congedo speciale l'impiegato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Il periodo trascorso in congedo speciale è valutato a tutti gli effetti come servizio effettivo.

TITOLO III

RAPPORTI INFORMATIVI - GRAVAMI - DOCUMENTI

Art. 44.

Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per ogni impiegato deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Art. 45.

Elementi per la compilazione del rapporto informativo

Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica, nonchè di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'impiegato.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal primo comma in relazione alle diverse funzioni svolte e relative responsabilità.

Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera ausiliaria deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

Art. 46.

Modelli per la redazione del rapporto informativo e del giudizio complessivo

Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo debbono essere contenuti in unico prospetto, conforme al modello da stabilirsi dal Consiglio direttivo. Il prospetto è diviso in tre parti, delle quali la prima indica il nome e cognome dell'impiegato, la carriera, la qualifica, la sede di servizio e l'ufficio cui è addetto; la seconda è destinata alla compilazione del rapporto informativo e la terza al giudizio complessivo motivato.

Il prospetto originale viene allegato al fascicolo personale dell'impiegato dopo la comunicazione prevista dall'art. 49.

Art. 47.

Organi competenti a compilare il rapporto informativo e ad esprimere il giudizio complessivo

Il rapporto informativo è redatto:

a) per il direttore, dal presidente dell'Istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio direttivo.

b) per i capi servizio e gli impiegati preposti alle Sezioni, dal direttore dell'Istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal presidente:

c) per il restante personale in servizio alla sede centrale e alle sezioni, rispettivamente dai capi servizio e dagli impiegati preposti alle sezioni. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Istituto.

Art. 48.

Impossibilità di compilazione del rapporto informativo

Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo di un impiegato, il direttore ne informa il Consiglio direttivo riferendo gli elementi di giudizio dei quali è in possesso. Il Consiglio direttivo formula il giudizio complessivo motivato.

Art. 49

Comunicazione del giudizio complessivo

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo sul quale deve essere trascritta la parte terza del prospetto di cui all'art. 46. L'impiegato vi appone la data di comunicazione e la firma.

L'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo; all'uopo deve rivolgere la sua richiesta per iscritto al direttore, dopo la comunicazione del giudizio complessivo.

L'impiegato che ha preso visione del rapporto informativo, vi deve apporre a margine la propria firma e la data; se si rifiuta, l'ufficio che ha dato visione del rapporto appone a margine la relativa attestazione

Art. 50.

Ricorso avverso il giudizio complessivo

L'impiegato può ricorrere contro il giudizio complessivo al Consiglio direttivo, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

Il ricorso deve pervenire, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione di cui all'art 49, all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio; l'ufficio deve trasmetterlo senza indugio al Consiglio direttivo che, sentito il direttore, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio direttivo è provvedimento definitivo.

Art. 51.

Fascicolo personale e stato matricolare

Per ogni impiegato sono tenuti presso la direzione dell'Istituto un fascicolo personale e uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere i seguenti documenti:

1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonchè le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;

3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;

4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Istituto, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;

5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra e di lavoro o invalidità e infermità contratte per causa di servizio;

6) i provvedimenti in materia disciplinare;

7) gli atti relativi ad azioni per risarcimento di danni;

8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato ed il trattamento di quiescenza.

Nello stato matricolare devono essere indicati: i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico; gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. Deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.

Art. 52.

Eliminazione di atti dal fascicolo personale

Debbono essere eliminati dal fascicolo personale i provvedimenti disciplinari che siano stati annullati, revocati o riformati e i rapporti informativi e i giudizi complessivi che siano stati annullati o riformati.

L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale dell'impiegato di esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione del direttore che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta determinazione non deve farsi alcun riferimento al contenuto dell'atto o documento stralciato.

Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non potranno essere estratti se non per ordine scritto del presidente che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possano essere comunicati o dati in visione.

Art 53.

Rilascio di copie dello stato matricolare

L'impiegato può chiedere che gli siano rilasciati a proprie spese estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.

I criteri per la determinazione delle spese di cui al comma precedente sono stabiliti dal Consiglio direttivo in base al costo del servizio.

Sulla domanda dell'impiegato, intesa ad ottenere la eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale, ovvero l'inserzione nello stesso di atti o domumenti, nonchè su quella con cui l'impiegato chiede che nello stato matricolare sia iscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il direttore.

Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.

TITOLO IV

ASPETTATIVA

Art. 54.

Cause dell'aspettativa

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto dal presidente dell'Istituto, su domanda dell'impiegato. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Art. 55.

Aspettativa per servizio militare

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato la differenza fra lo stipendio militare e quello civile se maggiore, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.

Art. 56.

Aspettativa per infermità

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa.

L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.

Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Istituto può collocarlo in congedo straordinario.

Art. 57.

Accertamenti sanitari - Durata dell'aspettativa per infermità

Per l'accertamento della esistenza della malattia dell'impiegato è sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Istituto.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio, indicandone, in tale caso, la presumibile durata.

L'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine, nel denunciare la malattia, fa domanda di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Istituto, qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato, le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.

Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì la durata.

L'aspettativa per infermità non può protrarsi per più di diciotto mesi e ha termine, in ogni caso, col cessare della causa per la quale fu disposta.

L'Istituto può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste nei commi precedenti.

Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta allo impiegato di riprendere il servizio, viene disposta la cessazione della posizione di aspettativa ed assegnato all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio.

Art. 58.

Trattamento economico durante l'aspettativa per infermità

Durante l'aspettativa per infermità l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.

Art. 59.

Riconoscimento della infermità dipendente da causa di servizio

Per tutto quanto concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesioni traumatiche e gli effetti che da tale riconoscimento derivano, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, restando in ogni caso demandata al Consiglio direttivo dell'Istituto la competenza ad adottare le deliberazioni definitive in merito.

Art. 60.

Aspettativa per motivi di famiglia

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare domanda motivata.

Sulla domanda deve provvedersi entro un mese; per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento, la domanda può essere respinta, ne può essere ritardato l'accoglimento o può essere ridotta la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.

Art. 61.

Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 60, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal sesto comma dell'art. 57, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. A tale fine si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richieto dall'impiegato.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio direttivo dell'Istituto può consentire all'impiegato che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Art. 62.

Dispensa dal servizio per infermità

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 57 e dall'art. 61, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato dall'impiego.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 93 e 94.

TITOLO V

DISCIPLINA

Art. 63.

Sanzioni per infrazioni disciplinari

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.

Art. 64.

Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 65.

Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;

d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;

e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

f) per violazione del segreto di ufficio.

Art. 66.

Sospensione dalla qualifica

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione della pubblica Amministrazione, dell'Istituto o dei superiori,

c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio.

f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

Art. 67.

Assegno alimentare

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 68.

Effetti della sospensione dalla qualifica

L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data della infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.

Art. 69.

Destituzione

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dello onore e del senso morale;

b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, all'Istituto, ad Enti pubblici od a privati;

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;

g) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento alla insubordinazione;

h) per istigazione agli atti di cui alla lettera *e*) dell'art. 66.

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei casi contemplati dal presente articolo il Consiglio direttivo, valutata la gravità dei fatti, delibera sulla concessione o meno, all'impiegato, del trattamento, ove la decisione sia favorevole, è ridotto di un quarto.

Non spetta, peraltro, il trattamento di quiescenza nei casi di cui all'art. 183, lettere *a*) e *b*) del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Art. 70.

Recidiva

All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 71.

Riabilitazione

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di « ottimo », possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato dal Consiglio direttivo, sentita la Commissione di disciplina.

Art. 72.

Organo competente a infliggere la censura

Ai capi servizio e agli impiegati preposti alle Sezioni la censura è inflitta dal direttore; al restante personale è inflitta dal direttore su motivata proposta dei capi servizio e degli impiegati preposti alle Sezioni.

Contro il provvedimento con cui è inflitta la censura è ammesso ricorso, entro il termine decadenziale di giorni trenta, al presidente che provvede con determinazione motivata, sentita la Commissione di disciplina.

Art. 73.

Organo competente a infliggere le sanzioni disciplinari diverse dalla censura

La riduzione dello stipendio, la sospensione dalla qualifica e la destituzione sono inflitte dal presidente dell'Istituto, su proposta della Commissione di disciplina.

Contro il provvedimento con il quale sono irrogate le sanzioni anzidette è ammesso ricorso, entro il termine decadenziale di giorni trenta, al Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 74.

Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina è costituita del vice presidente dell'Istituto che la presiede, di due impiegati della carriera direttiva che rivestano qualifica non inferiore a vice direttore di sperimentazione o a vice direttore di amministrazione e di due rappresentanti del personale scelti tra i dipendenti in attività di servizio che, in numero doppio, saranno designati dalla organizzazione sindacale avente il maggior numero di iscritti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto che rivesta qualifica non inferiore a ragioniere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei quattro membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica non inferiore a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, se ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

La Commissione di disciplina dura in carica un biennio: la nomina dei componenti la Commissione e del segretario è effettuata, all'inizio di ogni biennio, dal presidente dello Istituto.

I membri della Commissione e il segretario non possono essere nominati per più di due bienni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia possibile.

I componenti la Commissione di disciplina possono essere ricusati nei casi e nei modi previsti dall'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 75.

Procedimento disciplinare

Per tutto quanto concerne il procedimento per l'irrorazione delle sanzioni disciplinari, il rimborso delle spese all'impiegato prosciolto, i rapporti fra procedimento disciplinare e giudizio penale o giudicato amministrativo, estinzione e riapertura del procedimento, si applicano le norme contenute negli articoli 101 e da 103 a 122 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di premorienza dell'impiegato la riapertura del procedimento può essere richiesta dagli aventi causa di cui all'art. 99 del presente regolamento; a loro favore sono liquidate, qualora il nuovo giudicato sia favorevole, le competenze dovute all'impiegato.

Art. 76.
Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione

L'impiegato destituito ai sensi dell'art. 69 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 82 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'art. 83 e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.

All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, qualunque sia la durata della destituzione stessa, detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza.

L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con il trattamento di quiescenza spettantegli.

Art. 77.
Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

Le disposizioni dell'art. 76 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito

Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

Art. 78.
Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione

Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, gli aventi causa di cui all'art. 99 hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione nonchè agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Art. 79.
Sospensione cautelare obbligatoria

L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con determinazione del presidente; ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio.

Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti di un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale.

Art. 80.
Sospensione cautelare facoltativa

Il presidente può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104 del decreto precitato, il provvedimento di sospensione.

All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 67.

Art. 81.
Esclusione dagli esami e dagli scrutini

L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 79 e 80 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

L'impiegato che è stato deferito alla Commissione di disciplina, anche se non è stata disposta la sospensione cautelare, può essere escluso dall'esame o dallo scrutinio con deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 82.
Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari

L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.

Art. 83.
Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari

L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio direttivo delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozioni ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, il Consiglio direttivo deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio direttivo, si sarebbe dovuta conferire la promozione.

Art. 84.
Computo della sospensione cautelare

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse

le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Art. 85.

Revoca della sospensione

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dello impiegato procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro quaranta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia modificato all'Istituto la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può esser rinnovato.

Art. 86.

Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.

Art. 87.

Revoca di diritto della sospensione

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 82, 83 e 85.

Art. 88.

Procedimento disciplinare a carico del direttore

Nei procedimenti disciplinari a carico del direttore dello Istituto la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del presidente, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell'impiegato.

Il presidente, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio direttivo il quale delibera sulla sanzione da adottare.

Art. 89

Sanzioni pecuniarie al personale ausiliario

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di cui all'art. 63, al personale ausiliario può essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni:

a) mancanza di decoro nella persona;

b) trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella conservazione dela divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'Istituto;

c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale affidato.

Durante l'anno l'importo complessivo di più pene pecuniarie non può eccedere mezza mensilità di stipendio.

Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nello stato matricolare.

Art. 90.

Organi competenti ad infliggere le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie al personale ausiliario sono inflitte, previa contestazione verbale dello addebito, con determinazione scritta e motivata dal capo dell'ufficio da cui lo impiegato dipende.

I provvedimenti coi quali vengono inflitte sanzioni pecuniarie, se adottati da superiore diverso da quello competente, ai sensi dell'art. 47, ad esprimere il giudizio complessivo sull'impiegato, debbono essere comunicati al superiore che deve esprimere il giudizio, ai fini delle valutazioni previste dallo art. 45.

Nella motivazione del rapporto informativo e del giudizio complessivo le dette sanzioni non possono formare oggetto di espressa menzione.

TITOLO VI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 91.

Dimissioni

L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

Sulla domanda decide il presidente.

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, o quando sia in corso un procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.

Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

L'impiegato dimissionario conserva il diritto al trattamento di quiescenza, purchè abbia prestato tre anni di servizio effettivo.

Art. 92.

Decadenza

Oltre che nel caso previsto dall'art. 26, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti, senza autorizzazione dell'Istituto, una missione o altro incarico da una autorità straniera;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo. Essa non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

Art. 93.

Dispensa dal servizio

Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute nonchè quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del comma precedente è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio direttivo.

La dispensa è disposta con deliberazione del Consiglio direttivo.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 94.

Accertamento sanitario per la dispensa

Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita eseguita dal Collegio medico costituito ai sensi dell'art. 45 del regio decreto 5 settembre 1895, numero 603.

L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Art. 95.

Collocamento a riposto

Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente regolamento, cessa con il collocamento a riposo dell'impiegato al compimento del 65° anno di età; il provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

L'Istituto ha facoltà di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo.

L'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo, su domanda, al compimento del 40° anno di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 96.

Riammissione in servizio

Ad eccezione del direttore dell'Istituto, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 92, può essere riammesso in servizio previa deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 92, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

L'impiegato riammesso è collocato nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 97.

Trattamento di quiescenza

Il trattamento di quiescenza degli impiegati dell'Istituto è costituito, oltre che dalla eventuale pensione dovuta dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, da una indennità per una sola volta ragguagliata a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo effettivamente ed integralmente percetti, quanti sono gli anni di servizio effettivo Restano esclusi i premi e le gratifiche a carattere aleatorio, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità per funzioni e servizi di carattere speciale.

Agli effetti del computo degli anni di servizio utile le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Art. 98.

Indennità integrativa

Ad integrazione della indennità per una sola volta di cui all'art. 97, gli impiegati fruiscono, all'atto della cessazione dal servizio, della liquidazione a carico del Fondo di previdenza istituito con il decreto in data 16 giugno 1951 del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 99.

Devoluzione

In caso di morte dell'impiegato, la indennità per una sola volta di cui all'art. 97 e la indennità integrativa di cui all'art. 98, sono corrisposte alla vedova, sempreché non sia stata pronunziata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per di lei colpa.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, le indennità spettano ai figli minorenni o alle figlie nubili minorenni, in parti uguali.

E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

In mancanza anche di prole minorenne le indennità di cui al primo coma sono attribuite agli altri eredi, entro il secondo grado di parentela, osservate per il diritto, l'ordine e il concorso, le norme del Codice civile in materia di successione.

Art. 100.

Contratti di assicurazione ai fini del trattamento di quescenza

Per la corresponsione al personale della indennità di cui all'art. 97 l'Istituto ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione o di capitalizzazione, sostitutivi del versamento al Fondo per la indennità agli impiegati di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, purchè tali contratti di assicurazione o di capitalizzazione osservino le condizioni stabilite dall'art. 4 della disposizione legislativa sopra citata.

L'Istituto assume a proprio carico l'onere dei premi relativi ai contratti indicati nel comma precedente il cui ammontare annuale è pari all'importo di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni computabili ai sensi dell'articolo 97, dovuti a ciascun impiegato alla data del 31 dicembre dell'anno al quale il versamento si riferisce.

L'istituto assume a proprio carico altresì l'onere dei conguagli annuali in relazione alle variazioni di retribuzione.

E' accreditato a favore dell'Istituto il rendimento assicurativo e finanziario dei contratti indicati nel presente articolo.

Art. 101.

Dimissioni dell'impiegata coniugata

All'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, la quale rassegna le dimissioni dall'impiego ai sensi dell'art. 91 del presente regolamento, è concesso un aumento del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza di anni due se abbia prestato almeno dieci anni di servizio e di anni cinque qualora abbia prestato almeno quindici anni di servizio alle dipendenze dell'Istituto.

Art. 102.

Aumento dell'anzianità di servizio

Il personale al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea e, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza dei corsi di perfezionamento, può domandare, quando abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo alle dipendenze dell'Istituto, il riscatto, agli effetti del trattamento di quiescenza di cui al precedente art. 97, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi di perfezionamento.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione che non siano contemporanei a servizi già utili agli effetti del trattamento di quiescenza di cui sopra.

I periodi riscattati ai sensi del presente articolo si computano in aumento ai servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza del precedente art. 97.

Il personale che chiede il riscatto degli anni di durata legale degli studi universitari e dei corsi di perfezionamento è tenuto al pagamento di un contributo di riscatto pari al 3% dello stipendio annuo spettante alla data della domanda, per ogni anno di servizio riscattato. Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il suddetto contributo di riscatto è calcolato sullo stipendio iniziale della carriera di appartenenza secondo la tabella allegata a presente regolamento.

Per ogni campagna di guerra, debitamente riconosciuta l'Istituto liquida al personale, all'atto della cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza spettante a norma del precedente art. 97, una somma pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione computabile ai fini predetti.

TITOLO VII
SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE

Art. 103.
Nomina del direttore e dei capi servizio

Il direttore dell'Istituto è nominato con deliberazione del Consiglio direttivo ed è scelo, di règola, fra i capi servizio. In mancanza di elemento idoneo fra i capi servizio, si procede alla nomina del direttore mediante pubblico concorso per titoli.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 e di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 4 lett. a), ed abbiano espletato attività professionale o servizi, con funzioni di carattere direttivo, presso pubbliche Amministrazioni per un periodo di tempo non inferiore ad anni 18.

Per l'ammissione al concorso di cui al comma precedente il limite massimo di età è elevato ad anni 50.

I posti di capo servizio sono conferiti mediante promozione per merito comparativo fra i direttori di sperimentazione e i direttori di amministrazione con almeno 3 anni di servizio nella qualifica.

Art. 104.
Promozioni nella carriera direttiva

Le promozioni nella carriera direttiva sono conferite come segue:

1) nel ruolo del personale tecnico:

a) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe, a ruolo aperto, ai consiglieri tecnici di 2ª classe i quali abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio in tale qualifica;

b) quelle a vice direttore di sperimentazione, mediante concorso per esami cui sono ammessi i consiglieri tecnici di 1ª classe che, alla data della deliberazione di cui all'articolo 108, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel ruolo;

c) quelle a direttore di sperimentazione, ai vice direttori di sperimentazione i quali abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio;

2) nel ruolo del personale amministrativo:

a) quelle a consigliere di 2ª classe, a ruolo aperto, ai consiglieri di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

b) quelle a consigliere di 1ª classe, a ruolo aperto, ai consiglieri di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio:

c) quella a vice direttore di amministrazione, mediante concorso per esami cui sono ammessi i consiglieri di 1ª classe che, alla data della deliberazione di cui all'art. 108, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nel ruolo:

d) quella a direttore di amministrazione, al vice direttore di amministrazione che abbia compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

Ai fini del computo della anzianità richiesta per l'ammissione agli esami di avanzamento a vice direttore di sperimentazione o a vice direttore di amministrazione, è valutabile per metà e per non più di quattro anni il servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto nella carriera di concetto con qualifica non inferiore a perito aggiunto di 1ª classe o a ragioniere aggiunto.

Ai medesimi fini è valutato per intero il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti.

I servizi valutati ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili; in ogni caso per l'ammissione agli esami è richiesta la permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza.

Le disposizioni concernenti il computo delle anzianità di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali siano stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.

Art. 105.
Promozioni nella carriera di concetto

Le promozioni nella carriera di concetto, tecnica e amministrativa, sono conferite come segue:

1) quelle a perito aggiunto di 1ª classe e a ragioniere aggiunto, a ruolo aperto, rispettivamente ai periti aggiunti di 2ª classe e ai vice ragionieri che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno quattro anni di effettivo servizio;

2) quelle a perito e a ragioniere, a ruolo aperto, rispettivamente ai periti aggiunti di 1ª classe e ai ragionieri aggiunti che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

3) quelle a perito principale di 2ª classe e a primo ragioniere, mediante concorso per esami cui sono ammessi rispettivamente i periti e i ragionieri che, alla data della deliberazione di cui all'art. 108, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nel ruolo;

4) quelle a perito principale di 1ª classe e a ragioniere principale, rispettivamente ai periti principali di 2ª classe e ai primi ragionieri che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

5) quelle a perito capo e ragioniere capo, rispettivamente al perito principale di 1ª classe e al ragioniere principale che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio.

Il periodo di anzianità indicato al precedente punto 3) è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titolo equipollente.

Ai fini del computo della anzianità richiesta per l'ammissione agli esami di avanzamento a perito principale di 2ª classe e a primo ragioniere, è valutabile per due terzi e per non più di quattro anni il servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad archivista.

Ai medesimi fini è valutato per intero il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti.

I servizi valutati ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili; in ogni caso per l'ammissione agli esami è richiesta la permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza.

Le disposizioni concernenti il computo delle anzianità di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali siano stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.

Art. 106.
Promozioni nella carriera esecutiva

Le promozioni nella carriera esecutiva sono conferite come segue:

1) quelle ad applicato, a ruolo aperto, agli alunni di ordine che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

2) quelle ad archivista, a ruolo aperto, agli applicati che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio;

3) quelle a primo archivista, agli archivisti che abbiano compiuto almeno undici anni di effettivo servizio nel ruolo;

4) quella ad archivista capo, ai primi archivisti che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

Ai fini del computo della anzianità richiesta per l'avanzamento a primo archivista è valutato per intero il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti; è peraltro richiesta la permanenza minima di quattro anni nel ruolo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli impiegati ai quali siano stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.

Art. 107.
Promozioni nella carriera del personale ausiliario

Le promozioni nella carriera del personale ausiliario sono conferite come segue:

1) quelle a usciere e ad autista di 3ª classe, a ruolo aperto, agli inservienti e agli autisti di 4ª classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno un anno di effettivo servizio;

2) quelle a usciere capo e ad autista di 2ª classe, a ruolo aperto, agli uscieri e agli autisti di 3ª classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

3) quelle a commesso e ad autista di 1ª classe, agli uscieri capo e agli autisti di 2ª classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno cinque anni di effettivo servizio.

Ai fini del computo della anzianità di servizio per le promozioni a commesso e ad autista di 1ª classe il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio di ruolo; è peraltro richiesta la permanenza minima di due anni nel ruolo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati ai quali siano stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.

Art. 108.
Modalità di conferimento delle promozioni

I concorsi per l'avanzamento in carriera sono indetti ogni anno con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio direttivo, con riguardo alla qualità del servizio prestato dall'impiegato ed alla sua attitudine ad assolvere compiti più impegnativi nell'ulteriore svolgimento della carriera.

Le promozioni al personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva per le quali non è previsto l'esame sono conferite dal Consiglio direttivo mediante scrutinio per merito comparativo.

Per procedere alle promozioni del personale appartenente alla carriera direttiva il Consiglio tiene conto della qualità del servizio prestato, dei lavori originali elaborati per il servizio, degli incarichi svolti, delle eventuali pubblicazioni scientifiche, della cultura e dei requisiti intellettuali e di preparazione professionale nonchè dell'attitudine ad assolvere compiti inerenti alla qualifica da conferire.

Per il conferimento delle promozioni del personale appartenente alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del comma precedente

Nei ruoli del personale ausiliario le promozioni previste ai punti 1) e 2) dell'art. 107 sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto secondo l'ordine di ruolo agli impiegati che, a giudizio del Consiglio direttivo, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta. Le promozioni alla qualifica di commesso e di autista di 1ª classe, di cui al punto 3) dell'articolo 107, sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo.

Art. 109.
Prove d'esame

I concorsi di cui all'art. 108 comprendono tre prove scritte ed una orale per il personale della carriera direttiva, due prove scritte ed una orale per il personale della carriera di concetto; essi si svolgono in base ai programmi annessi al presente regolamento. Si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 5 e quelle di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno otto decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale. A parità di voto ha la precedenza il candidato di maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con determinazione del presidente dell'Istituto e costituite di un presidente, di due membri e di un segretario.

Il presidente della Commissione è scelto fra gli impiegati delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata; i membri fra gli impiegati delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Il segretario della Commissione è scelto fra gli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto.

Art. 110.
Scrutini per merito comparativo

Per effettuare gli scrutini di avanzamento per merito comparativo il Consiglio direttivo determina preliminarmente i criteri di valutazione, mediante coefficienti numerici, dei titoli da esaminare ai sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 108, in relazione alle esigenze delle singole carriere e stabilisce altresì il periodo di tempo, non inferiore di regola a cinque anni, al quale devono riferirsi alcune categorie di titoli.

Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione non può essere fissato in misura inferiore alla metà del coefficiente complessivo massimo. Non possono essere considerati idonei gli impiegati i quali, con qualunque coefficiente complessivo, non abbiano ottenuto almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere i compiti di maggiore responsabilità connessi alla qualifica da conferire.

In base alle risultanze dei fascicoli personali il Consiglio direttivo stabilisce quali impiegati siano in possesso dei requisiti per essere ammessi allo scrutinio e quali ne debbano essere esclusi, pur avendo l'anzianità minima prescritta, per difetto di altro requisito, o perchè sospesi dal servizio ai sensi degli articoli 79 e 80; quindi distribuisce i titoli da ciascuno posseduti nelle varie categorie di cui all'art. 108, elencandoli in schede distinte per ciascun impiegato. Nelle schede medesime annota inoltre gli elementi di giudizio risultanti dai rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio.

Ai fini della valutazione dei singoli impiegati ammessi allo scrutinio, i nomi di questi sono trascritti su apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna categoria. La comparazione fra gli scrutinati è fatta sulla base del coefficiente complessivo risultante dalla somma dei coefficienti riportati da ciascun impiegato. L'anzianità nella qualifica rivestita e la anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito.

Il verbale della seduta del Consiglio direttivo deve indicare i motivi per i quali determinati titoli, risultanti dal fascicolo personale e dalla scheda personale, siano stati esclusi dalla valutazione, nonchè i motivi per i quali non si sia assegnato all'impiegato, per l'attitudine ad assolvere i compiti della qualifica da conferire, il coefficiente minimo di idoneità qualora l'impiegato stesso abbia superato il coefficiente minimo di idoneità per la qualità del servizio prestato.

Le schede personali ed i quaderni di scrutinio debbono essere allegati al verbale.

Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia del provvedimento con cui si sono predeterminati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale.

Art. 111.
Requisito generale per l'avanzamento in carriera

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 81, 82 e 83, non possono essere promossi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Art. 112.
Promozioni e posti disponibili

Le promozioni non possono essere conferite se non vi sia disponibilità di posti nella qualifica cui si deve accedere od in quelle ad essa superiori.

Art. 113.
Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione

Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

Art. 114.
Assegno personale nei passaggi di carriera

Nel caso di passaggio di carriera agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.

Art. 115.

Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra

Gli applicati invalidi di guerra sono, al compimento del terzo aumento periodico di stipendio, promossi alla qualifica di archivista, ancorchè non abbiano raggiunto la anzianità di servizio prevista dall'art. 106, punto 2).

Art. 116.

Promozione ad usciere capo e ad autista di 2ª classe degli uscieri e degli autisti di 3ª classe invalidi di guerra

Gli uscieri e gli autisti di 3ª classe invalidi di guerra sono, al compimento del quarto aumento periodico di stipendio, promossi rispettivamente alla qualifica di usciere capo e di autista di 2ª classe, ancorchè non abbiano raggiunto la anzianità di servizio prevista dall'art. 107 punto 2).

Ove esistano invalidi di guerra che conseguono il cennato quarto aumento periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguono nel ruolo, le promozioni sono disposte con riserva di anzianità a favore dei primi; e la riserva di anzianità ha efficacia non soltanto nei confronti dei soli invalidi, ma anche nei confronti del personale non invalido che, nel frattempo, abbia ottenuto la promozione e che conserva la posizione relativa già acquisita nel ruolo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 117.

Personale in posizione di comando

L'entità numerica e la qualifica dei dipendenti della Amministrazione dei monopoli di Stato che, a norma dell'articolo 15 dello statuto dell'Istituto approvato con decreto interministeriale 26 marzo 1946, possono essere distaccati presso l'Istituto stesso in posizione di comando sono stabilite anno per anno in sede di bilancio.

Nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici dell'Istituto sono lasciati scoperti, nelle rispettive carriere, tanti posti quanti sono gli impiegati dell'Amministrazione dei monopoli distaccati in posizione di comando.

Art. 118.

Conferimento di incarichi speciali

Per esigenze di carattere eccezionale e contingente, è data facoltà al Consiglio direttivo di conferire a persone di speciale competenza, estranee all'Istituto, particolari incarichi di carattere tecnico che siano connessi od abbiano attinenza con gli scopi assegnati all'Istituto stesso dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297.

Il compenso agli incaricati è stabilito dal Consiglio direttivo e deve essere contenuto entro i limiti di apposito capitolo di bilancio.

La deliberazione che conferisce gli incarichi di cui al primo comma e stabilisce i relativi compensi deve essere approvata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 119.

Benefici per benemerenze di guerra

A favore degli impiegati dell'Istituto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti benefici per benemerenze di guerra a favore dei dipendenti civili dello Stato, nei limiti e alle condizioni all'uopo stabiliti dalle disposizioni medesime.

Art. 120.

Benefici di cui alla legge 3 gennaio 1939, n. 1

Agli impiegati dell'Istituto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 121.

Corsi teorico-pratici di addestramento

L'organizzazione di corsi teorico-pratici nelle materie attinenti alla coltivazione, cura, manipolazione ed impiego dei tabacchi per l'addestramento del personale della Amministrazione dei monopoli di Stato e di quello delle aziende produttrici di tabacchi è deliberato dal Consiglio direttivo dell'Istituto; lo stesso Consiglio direttivo delibera altresì la organizzazione di corsi per il perfezionamento professionale di tecnici interessati alla produzione del tabacco.

Lo svolgimento dei corsi è affidato a funzionari della Amministrazione dei monopoli o di altre Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto o ad estranei particolarmente esperti nelle materie oggetto di insegnamento, scelti dal Consiglio direttivo. Agli incaricati dei corsi è corrisposto un compenso in misura da stabilire con delibera del Consiglio direttivo, da sottoporre alla approvazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro.

Art. 122.

Trasferimento di ruolo nella carriera del personale ausiliario

Gli impiegati appartenenti al ruolo degli autisti, che non sia possibile utilizzare in compiti attinenti alla qualifica, possono, con deliberazione del Consiglio direttivo, essere inquadrati come segue, nel ruolo del personale di anticamera, eventualmente in soprannumero:

nella qualifica di commesso, gli autisti di 1ª classe;
nella qualifica di usciere capo, gli autisti di 2ª classe;
nella qualifica di usciere, gli autisti di 3ª classe;
nella qualifica di inserviente, gli autisti di 4ª classe.

Nel caso che il trasferimento abbia luogo in soprannumero devono rimanere scoperti, nella qualifica iniziale del ruolo degli autisti, tanti posti quanti sono gli impiegati inquadrati in soprannumero.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del primo comma conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nel nuovo ruolo nel posto che loro spetta secondo tale anzianità.

TITOLO IX

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NELLE NUOVE CARRIERE

Art. 123.

Provvedimenti per l'inquadramento

Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inquadrato mediante provvedimento del presidente dell'Istituto nelle carriere, nei ruoli e nelle qualifiche stabiliti dalla annessa tabella *A*, secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Art 124.

Norme per l'inquadramento

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo è effettuato mediante assegnazione alla carriera, al ruolo ed alla qualifica corrispondenti alla posizione gerarchica rivestita dal personale medesimo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il collocamento in ciascuna qualifica è effettuato secondo l'ordine di ruolo acquisito nella predetta posizione e con la anzianità in tale posizione maturata.

Il personale conserva, altresì, per i fini cui ne è consentita la valutazione, l'anzianità di servizio di ruolo della quale risulta organicamente provvisto.

Il personale rivestente la qualifica di tecnico di sperimentazione, grado 6°, e di segretario, grado 7° è inquadrato, rispettivamente, nella qualifica di consigliere tecnico di 2ª classe (coefficiente 271) e di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229) con l'anzianità maturata nel grado di appartenenza e in quello immediatamente inferiore.

Il personale rivestente la qualifica di tecnico di sperimentazione, grado 7° e di vice segretario, grado 8°, inquadrato, rispettivamente, nella qualifica di consigliere tecnico di 2ª classe (coefficiente 271) e di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229), con l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi 4° e 5° decorre dal 28 ottobre 1958 o dalla data di assunzione in ruolo, se posteriore.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 125.

Conferimento dei posti di autista

Nella prima attuazione del presente regolamento, e per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, i posti disponibili nelle qualifiche di auti-

sta di 1ª classe e di autista di 2ª classe, possono essere conferiti a domanda, rispettivamente, al personale rivestente la qualifica di commesso e usciere capo, che alla predetta data disimpegni le mansioni di autista.

Si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 124.

Art. 126.

Conferimento dei posti del ruolo del personale d'ordine

Nella prima attuazione del presente regolamento, e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, i posti disponibili della qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo, possono essere conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio da almeno due anni presso l'Istituto, e che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti fatta eccezione del limite di età.

Al concorso possono altresì partecipare i subalterni e gli operai salariati i quali esplichino ininterrottamente da almeno quattro anni mansioni proprie della carriera esecutiva.

Art. 127.

Conferimento di posti nei ruoli del personale ausiliario

Nella prima attuazione del presente regolamento i posti disponibili nel ruolo del personale di anticamera ed in quello degli autisti sono conferiti, nella qualifica iniziale, agli operai in servizio nell'Istituto da almeno tre anni e che abbiano, in tale periodo, disimpegnato mansioni di inserviente o di autista con diligenza, capacità e buona condotta.

Il conferimento avviene in seguito a domanda degli interessati da prodursi entro il termine decadenziale di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle domande si pronunzia il Consiglio direttivo che forma la graduatoria di merito degli aspiranti.

Art. 128.

Applicabilità delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato

Per tutto quanto non esplicitamente stabilito con il presente regolamento, in materia di stato giuridico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti, al medesimo titolo, per gli impiegati civili dello Stato, alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 129.

Norme abrogate

E' abrogato il regolamento organico del personale dell'Istituto, approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1947, ed ogni altra disposizione riguardante lo stato giuridico del personale contraria con quanto sancito con il presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

Visto, *il Ministro per le finanze*: TREMELLONI

TABELLA A

TABELLA ORGANICA

Qualifica	Parificazione statale	Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA		
Direttore	Direttore generale	1
Capo servizio	Ispettore generale	4
Ruolo del personale tecnico:		
Direttore di sperimentazione	Direttore di divisione	4
Vice direttore di sperimentazione	Direttore di sezione	4
Consigliere tecnico di 1ª classe	Consigliere di I classe	8
Consigliere tecnico di 2ª classe	Consigliere di II classe	
Ruolo del personale amministrativo:		
Direttore di amministrazione	Direttore di divisione	1
Vice direttore di amministrazione	Direttore di sezione	1
Consigliere di 1ª classe	Consigliere di I classe	3
Consigliere di 2ª classe	Consigliere di II classe	
Consigliere di 3ª classe	Consigliere di III classe	
CARRIERA DI CONCETTO		
Ruolo del personale tecnico:		
Perito capo	Segretario capo	1
Perito principale di 1ª classe	Segretario principale	1
Perito principale di 2ª classe	Primo segretario	3
Perito	Segretario	6
Perito aggiunto di 1ª classe	Segretario aggiunto	
Perito aggiunto di 2ª classe	Vice segretario	
Ruolo del personale amministrativo:		
Ragioniere capo	Segretario capo	1
Ragioniere principale	Segretario principale	1
Primo ragioniere	Primo segretario	2
Ragioniere	Segretario	4
Ragioniere aggiunto	Segretario aggiunto	
Vice ragioniere	Vice segretario	
CARRIERA ESECUTIVA		
Ruolo del personale d'ordine e di dattilografia:		
Archivista capo	Archivista capo	1
Primo archivista	Primo archivista	2
Archivista	Archivista	6
Applicato	Applicato	
Alunno d'ordine	Applicato aggiunto	
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
Ruolo del personale di anticamera:		
Commesso	Commesso	1
Usciere capo	Usciere capo	10
Usciere	Usciere	
Inserviente	Inserviente	
Ruolo degli autisti:		
Autista di 1ª classe	Commesso	1
Autista di 2ª classe	Usciere capo	4
Autista di 3ª classe	Usciere	
Autista di 4ª classe	Inserviente	

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

Visto, *il Ministro per le finanze*: TREMELLONI

TABELLA B

TABELLA DEGLI STIPENDI

Qualifica	Coefficiente	Stipendio
Direttore	900	2.700.000
Capo servizio	670	2.010.000
Ruolo del personale tecnico:		
Direttore di sperimentazione	500	1.500.000
Vice direttore di sperimentazione	402	1.206.000
Consigliere tecnico di 1ª classe	325	975.000
Consigliere tecnico di 2ª classe	271	813.000
Ruolo del personale amministrativo:		
Direttore di amministrazione	500	1.500.000
Vice direttore di amministrazione	402	1.206.000
Consigliere di 1ª classe	325	975.000
Consigliere di 2ª classe	271	813.000
Consigliere di 3ª classe	229	687.000
Ruolo del personale tecnico:		
Perito capo	500	1.500.000
Perito principale di 1ª classe	402	1.206.000
Perito principale di 2ª classe	325	975.000
Perito	271	813.000
Perito aggiunto di 1ª classe	229	687.000
Perito aggiunto di 2ª classe	202	606.000
Ruolo del personale amministrativo:		
Ragioniere capo	500	1.500.000
Ragioniere principale	402	1.203.000
Primo ragioniere	325	975.000
Ragioniere	271	813.000
Ragioniere aggiunto	229	687.000
Vice ragioniere	202	606.000
Ruolo del personale d'ordine e di dattilografia:		
Archivista capo	271	813.000
Primo archivista	229	687.000
Archivista	202	606.000
Applicato	180	540.000
Alunno d'ordine	157	471.000
Ruolo del personale di anticamera:		
Commesso	173	519.000
Usciere capo	159	477.000
Usciere	151	453.000
Inserviente	142	426.000
Ruolo degli autisti:		
Autista di 1ª classe	173	519.000
Autista di 2ª classe	159	477.000
Autista di 3ª classe	151	453.000
Autista di 4ª classe	142	426.000

Visto, *il Ministro per il tesoro:* COLOMBO

Visto, *il Ministro per le finanze:* TREMELLONI

PROGRAMMI D'ESAME PER I CONCORSI DI AVANZAMENTO IN CARRIERA

I. — *Programma dell'esame per la promozione a vice direttore di sperimentazione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.*

A) PROVE SCRITTE

1ª *prova:*

Botanica del tabacco: sistematica del genere Nicoziana morfologia, fisiologia, biologia.

Genetica del tabacco: ibridazioni, selezioni.

Composizione chimica dei tabacchi: sostanze azotate (azoto totale, proteico, solubile), idrati di carbonio (zuccheri e polisaccaridi), acidi organici, polifenoli, clorofilla e altri pigmenti, alcaloidi, olii eterei, resine, enzimi, componenti minerali.

Patologia del tabacco: parassiti di natura vegetale (virosi, batteriosi, micosi, fanerogame parassite), parassiti animali. Sistematica, biologia, sintomatologia, mezzi di lotta.

2ª *prova:*

Principi e metodi di coltura: le varietà di tabacco coltivate in Italia e cenni sulle principali varietà coltivate all'estero - Fattori ecologici (clima e terreno) - Il seme di tabacco, la germinazione del seme di tabacco (influenze ambientali di germinazione, fenomeni morfologici e fisiologici della germinazione, controllo del potere germinativo), disinfezione dei semi - Semenzai - Trapianti - Concimazioni organiche e minerali - Rotazioni - Operazioni colturali (sarchiatura, rincalzatura, irrigazione, ombreggiamento, sbranciolatura, cimatura, scacchiatura) - Raccolta.

3ª *prova:*

Sulla cura dei tabacchi: principi generali, descrizione dei vari metodi di cura, locali di cura e requisiti ai quali devono rispondere a seconda dei tipi di tabacchi da curare - Variazioni chimiche a seguito dei processi di cura.

Sulla fermentazione dei tabacchi: principi generali, descrizione dei vari sistemi di fermentazione in uso a seconda dei tipi di tabacchi - Attrezzature e installazioni meccaniche per le fermentazioni o di complemento per i trattamenti tecnologici dei tabacchi - Variazioni chimiche a seguito dei processi di fermentazione.

Magazzini generali: caratteristiche degli edifici in relazione alle necessità tecniche di lavorazione - Attrezzature tecniche ed esigenze igienico-sanitarie.

Lavorazioni di magazzino: manipolazione e trattamenti dei prodotti, condizionamento in colli e conservazione - Classifiche.

Merceologia del tabacco: caratteristiche dei vari tabacchi indigeni e loro impiego nelle manifatture.

Cenni sulla produzione e sul mercato internazionale del tabacco.

B) PROVA ORALE

La prova orale, oltre alle materie oggetto delle prove scritte, comprende anche i seguenti argomenti:

1) Ordinamento fiscale del tabacco in Italia;
2) Il tabacco nell'economia agraria italiana;
3) Criteri di stima e di valutazione dei tabacchi indigeni allo stato sciolto ed in colli;
4) Diritto agrario;
5) Legislazione sociale;
6) Nozioni sulla organizzazione contabile dell'Istituto.

II. — *Programma dell'esame per la promozione a vice direttore di amministrazione nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.*

A) PROVE SCRITTE

1ª *prova:*

Diritto privato.

2ª *prova:*

Diritto amministrativo.

3ª *prova:*

Scienza delle finanze e diritto finanziario.

B) PROVA ORALE

La prova orale, oltre alle materie oggetto delle prove scritte, comprende anche i seguenti argomenti:

1) struttura dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi; attribuzioni dei vari organi;
2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo ai contratti e alla gestione delle entrate e delle spese;
3) organizzazione contabile dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi; scritture della Sede centrale e delle sezioni; bilanci e patrimonio;
4) gestione economico-contabile dei magazzini per la lavorazione del tabacco; rilevamento dei costi e dei ricavi;

5) disciplina fiscale vigente per la coltivazione dei tabacchi e la lavorazione dei prodotti nei magazzini generali;
6) elementi di economia politica;
7) legislazione sociale;
8) regolamento del personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;
9) trattamento economico e normativo del personale salariato;
10) elementi di statistica metodologica;
11) trattazione pratica di argomenti di servizio con illustrazione di casi particolari ipotizzati dalla Commissione esaminatrice.

III. — *Programma dell'esame per la promozione a perito principale di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.*

A) Prove scritte

1ª *prova*:

Botanica del tabacco; morfologia esterna ed interna delle piante (radici, fusto, foglie, organi della riproduzione) - Nicozianografia - Fisiologia della nutrizione: assorbimento radicale, circolazione dell'acqua e delle sostanze assorbite, fotosintesi clorofilliana, formazione delle sostanze organiche, circolazione ed assimilazione delle sostanze elaborate, deposito delle sostanze di riserva, traspirazione.

La riproduzione: asessuale e sessuale - Elementi di genetica; incroci, ibridismo, leggi di Mendel.

Patologia del tabacco: malattie prodotte da virus, da batteri, da funghi e da fanerogame parassite Parassiti animali del tabacco - Danni che producono e mezzi di lotta.

Elementi di meteorologia e climatologia agraria.

Classificazione dei terreni - Carattesistiche dei terreni in rapporto alle singole varietà di tabacco coltivate in Italia Difetti dei terreni; ammendamenti, correttivi e risanamento.

Preparazione del terreno; tecnica e mezzi.

Concimazioni: scelta dei singoli fertilizzanti anche in rapporto alle caratteristiche merceologiche delle diverse varietà di tabacco - Avvicendamenti.

Semina in semenzaio: preparazione del semenzaio, tecnica della semina e cure successive.

Trapiantamento in vivaio ed a dimora.

Operazioni colturali: sarchiatura, rincalzatura, scacchiatura, cimatura ed i suoi effetti, irrigazioni, sbranciolatura Raccolta.

2ª *prova*:

Cenni di fisica applicata al tabacco: peso specifico, igroscopicità - Determinazione dell'umidità.

La cura delle diverse varietà di tabacco coltivate in Italia: locali di cura e tecnica delle cure.

Cenni sulla costituzione chimica del tabacco e sulle modificazioni che essa subisce durante la cura e le manipolazioni successive.

Trattamenti per garantire la conservazione dei tabacchi nei magazzini: mezzi preventivi e curativi - Gradi di umidità consentiti - Cernita e successive manipolazioni - Celle di essiccamento - Rinvincidimento e impianti relativi - Cassetta di vaporizzazione - Gallerie di essiccamento e rinvincidimento - Tecnica dei trattamenti - Condizionamento in colli (botti, balle, ballette).

Le fermentazioni dei tabacchi.

Merceologia del tabacco: caratteristiche delle singole varietà di tabacco in rapporto al loro impiego.

Classificazione dei tabacchi: caratteristiche delle singole classi (o gradi) delle diverse varietà.

Danni prodotti al tabacco in magazzino da crittogame da insetti: mezzi preventivi e repressivi di lotta.

Organizzazione del lavoro nei magazzini.

B) Prova orale

La prova orale, oltre alle materie oggetto delle prove scritte, comprende anche i seguenti argomenti:
1) ordinamento fiscale del tabacco in Italia;
2) il tabacco nell'economia agraria italiana;
3) criteri di stima e di valutazione dei tabacchi allo stato sciolto ed in colli;
4) nozioni di legislazione sociale;
5) nozioni sulla gestione contabile dei magazzini per la lavorazione dei tabacchi.

IV. — *Programma dell'esame per la promozione a primo ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.*

A) Prove scritte

1ª *prova*:

Ragioneria applicata alle imprese, con particolare riguardo alle imprese industriali.

Impianto, tenuta e chiusura delle scritture contabili nelle imprese in generale.

2ª *prova*:

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo ai contratti ed alla gestione delle entrate e delle spese.

Organizzazione contabile dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: scritture contabili della sede centrale e delle sezioni; bilanci e patrimonio.

B) Prova orale

La prova orale, oltre alle materie oggetto delle prove scritte, comprende anche i seguenti argomenti:
1) nozioni di diritto privato, di economia politica e di statistica metodoligica;
2) nozioni di scienza delle finanze e di dirito finanziario;
3) struttura dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi; attribuzioni dei vari organi;
4) gestione economico-contabile dei magazzini per la lavorazione del tabacco; rilevamento dei costi e dei ricavi;
5) nozioni sulla disciplina fiscale vigente per la coltivazione dei tabacchi e la lavorazione dei prodotti nei magazzini generali;
6) regolamento del personale impiegato dell'Istituto; trattamento economico e normativo del personale salariato, legislazione sociale;
7) trattazione pratica di argomenti di servizio con illustrazione di casi particolari ipotizzati dalla Commissione esaminatrice.

(2787)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1964.

Estensione del vincolo di notevole interesse pubblico della zona sita nei comuni di Venezia e Mira, comprendente le due fasce laterali del Brenta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 ottobre 1961 ha deliberato l'ampliamento del vincolo già precedentemente imposta ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sulla zona a fianco del Naviglio Brenta e sul Fronte Laguna nei comuni di Venezia e Mira;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Venezia e Mira;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo

di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i tratti di campagna, orti, ciuffi di verde e caratteristiche casette lagunari, costituisce nel suo insieme un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona vincolata nel territorio dei comuni di Venezia e Mira, comprendente le due fasce marginali del Brenta sarà estesa a metri 200 a partire dal ciglio superiore dell'argine, da Malcontenta a valle, fino a km. 1 (uno) dal bordo lagunare, nel quale, ultimo tratto, il vincolo protettivo di dette fasce marginali dovrà essere portato a m. 400, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e tale zona sarà quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Venezia e Mira provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 febbraio 1964

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
FENOALTEA

p. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
LOMBARDI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il giorno 16 ottobre 1961, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Venezia

Ordine del giorno:

a) FUSINA-MALCONTENTA: Riviera del Brenta - proposta di ampliamento vincolo su zona di rispetto a fianco del Naviglio Brenta e sul fronte Laguna.

(*Omissis*).

Convocati dal presidente della Commissione con lettera in data 11 ottobre 1961, sono intervenuti i signori:

Presidente:

Nono dott. ing. Mario.

Vice presidente:

Guiotto dott. arch. prof. Mario, soprintendente ai monumenti di Venezia.

Componenti:

Maggia dott. ing. Marcello, delegato dal sindaco del comune di Venezia;

Forsellini dott. Marcello, delegato dal presidente Ente provinciale del turismo;

Handjieff dott. arch. ing. Dimitri, rappresentante dei professionisti;

Cadorin prof. Guido, rappresentante degli artisti pittori;

Palumbo Fossati n. h. Carlo, rappresentante dell'Associazione degli agricoltori.

Segretario:

Lizzio Giacomo, della Soprintendenza ai monumenti di Venezia.

Assente giustificato:

Zoppolato Fabio, rappresentante dell'Associazione degli industriali, componente.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il presidente, in seguito alla prescrizione dell'assemblea generale 16 marzo 1961, n. 1287, del Consiglio superiore dei lavori pubblici che suggerisce: « a fianco del Naviglio stesso sia lasciata una zona di rispetto larga 200 metri, da ampliare in testata, sul fronte della laguna ad almeno di m. 400, ed è inoltre da prescrivere che sia lasciato libero l'imbocco del canale lagunare di Fusina onde resti assicurato il collegamento acqueo tra la stessa Fusina e Venezia », apre la discussione richiamando l'attenzione sui precedenti decreti ministeriali 16 ottobre 1953 e 8 giugno 1959.

Tenuto conto che dopo la riunione della Commissione stessa, avvenuta il giorno 31 ottobre 1956, si sono rese note le effettive zone di espansione del raddoppio del porto industriale verso sud, vale a dire fino a breve distanza del Naviglio Brenta e da Fusina;

Considerato che in vista di tale notevole estensione appare quanto mai opportuna la prescrizione della citata assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Commissione delibera di aderire a detta prescrizione, col voto negativo del dott. Palumbo Fossati, secondo il quale, la zona sarebbe già sufficientemente protetta col vincolo di m. 100 a fianco del Naviglio, mentre nei riguardi di Fusina, il dottore stesso, riconosce che lo sbocco in Laguna del Naviglio, presenta particolare valore estetico e che il complesso di edifici, pur modesti nella zona, costituisce un insieme tradizionale e caratteristico, meritevole di particolare tutela.

L'ing. Maggia, si astiene dal voto in quanto la zona considerata, sarà compresa in un piano particolareggiato nel quadro generale del nuovo piano regolatore di Venezia.

Ciò premesso, la Commissione propone di estendere a m. 200 il vincolo delle due fasce marginali del Naviglio Brenta: *A*) a partire dal ciglio superiore dell'argine, da Malcontenta a valle fino a km. 1 (uno) dal bordo lagunare, nel quale, ultimo tratto, il vincolo protettivo di dette fasce marginali dovrà essere portato a m. 400; *B*) in virtù dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

La seduta viene tolta alle ore 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. ing. Mario NONO

Il segretario: Giacomo LIZZIO

(3052)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica del comune di Cursolo Orasso (Novara).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 13 in data 5 gennaio 1964, ricevuta dalla Prefettura di Novara il 27 gennaio 1964, al n. 563/2-59-23, Div. 4ª, con la quale il Consiglio comunale di Cursolo Orasso (Novara) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal Comune stesso.

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Cursolo Orasso (Novara) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Cursolo Orasso (Novara).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Novara, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Novara o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(2902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1964, il comune di Caivano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3084)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Terlizzi (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3085)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1964, il comune di Portogruaro (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3088)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Manduria (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3089)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Cerignola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 364.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa di lavoro « Muratori », con sede in Abbadia San Salvatore (Siena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1964, il dott. Pasquini Uberto è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Muratori », con sede in Abbadia San Salvatore (Siena), già sciolta senza liquidatore al n. 14 del decreto in data 1° ottobre 1958.

(2931)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 febbraio 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964 registro n. 25 Difesa-Esercito, foglio n. 293

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1943, registro n. 24 Guerra, foglio n. 142 - Bollettino ufficiale 1943, dispensa 69, pagina 5030:

Belcastro Serafino di Domenico e di Morrone Giuseppina, da Cotrone (Catanzaro), sergente 207° Reggimento ftr., Compagnia arditi. Il luogo di nascita viene così rettificato: Cotronei (Catanzaro).

Regio decreto 25 gennaio 1940, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1940, registro n. 7 Guerra, foglio n. 321 - Bollettino ufficiale 1940, dispensa 59, pagina 6144:

Borelli Salvatore di Carmelo e di Blais Filomena, da San Sosti (Cosenza), soldato battaglione d'assalto « Sierra Avila ». Il cognome viene così rettificato: Borrelli.

Regio decreto 11 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1924, registro n. 281 Guerra, foglio n. 128 - Bollettino ufficiale 1924, dispensa 23, pagina 1495:

Cavoli Francesco, da Partinico (Palermo), tenente 42° Reggimento artiglieria da campagna, viene rettificato: De Caroli Francesco, nato il 14 ottobre 1891 a Carini (Palermo).

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1926, registro n. 7 Guerra, foglio n. 275 - Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1287:

Cavoli Francesco, da Partinico (Palermo), tenente 42° Reggimento artiglieria, viene rettificato: De Caroli Francesco, nato il 14 ottobre 1891 a Carini (Palermo).

Decreto presidenziale 17 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1950, registro n. 48, foglio n. 341 - Bollettino ufficiale 1951, dispensa 6, pagina 816:

Collavo Renzo di Romualdo, Distretto di Genova, classe 1915, caporal maggiore 4° Reggimento art. alpina - gruppo « Val Po ». Il nome viene così rettificato: Lorenzo.

Regio decreto 14 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1919, registro n. 148 Guerra, foglio n. 25 - Bollettino ufficiale 1919, dispensa 85, pagina 5425:

Mura Salvatore, da Gavoi (Sassari), soldato 151° Reggimento fanteria (M.M.) numero di matricola 30886, viene rettificato: Mura Salvatore, nato il 13 luglio 1896 a Gavoi (Nuoro), numero di matricola 637/1583, Distretto militare di Oristano.

Regio decreto 24 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1923, registro n. 258 Guerra, foglio n. 44 - Bollettino ufficiale 1923, dispensa 31, pagina 1625:

Sala Ben Abdelkader, da Garian, muntaz 6° battaglione libico, numero di matricola 2471. La medaglia di bronzo conferita al predetto graduato « alla memoria », deve intendersi conferita a vivente.

(3024)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Leno, in comune di Rovereto (Trento), Noriglio (Trento) e di Trambileno (Trento).

Con decreto 25 febbraio 1964, n. 186/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Leno, segnato nel catasto del comune di Rovereto (Trento), particelle 2181 parte (mq. 180), 2187 parte (mq. 1960) nel catasto del comune di Noriglio (Trento), particella 4828 parte (mq. 870) e nel catasto del comune di Trambileno (Trento), particella 4690/1 parte (mq. 400 e 1138) di complessivi mq. 4548 ed indicati nella planimetria rilasciata il 18 ottobre 1963, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3047)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2913, in data 6 marzo 1964, l'ing. Luigi Bettello è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

(2944)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Apice

Con decreto ministeriale n. 175 in data 21 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1964, al registro n. 14, foglio n. 42, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Apice.

Il termine entro cui dovrà essere attuato il piano e dovranno essere compiute le relative espropriazioni è stato fissato in due anni.

(3046)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Riliquidazione.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1964, n. 6377/4281, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 154, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 26.639.186 (Lire ventiseimilioniseicentotrentanovemilacentottantasei), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roccastrada (Grosseto), della superficie di ettari 220.36.33, nei confronti della ditta LEVI DA ZARA Mario fu Moisè Achille e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, numero 2894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 26.200.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 novembre 1954), nella misura di L. 439.186.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 228.719 (Lire duecentoventottomilasettecentodiciannove).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 660.000 (Lire seicentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1963.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1964, n. 6378/4282, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 153 è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 5.500.228 (Lire cinquemilionicinquecentomiladuecentoventotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Orbetello (Grosseto), della superficie di ettari 68.44.85, nei confronti della ditta MAGRINI Nello di Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presi-

denziale 29 novembre 1952, n. 2787, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo arrotondato di L. 4.965.000, già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1955), nella misura di L. 535.228.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 281.436 (Lire duecentottantunomilaquattrocentotrentasei).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 815.000 (lire ottocentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale di Lavoro — sede di Roma — e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1963.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1964, n. 6379/4283, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 151, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 15.977.771 (lire quindicimilioninovecentosettantasettemilasettecentosettantuno), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Massa Marittima (Grosseto), della superficie di ettari 165.31.75, nei confronti della ditta MORIS Giuseppe-Leo ed Agnese fu Luigi Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2796, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 14.605.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 novembre 1954), nella misura di L. 1.372.771.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 711.608 (lire settecentoundicimilaseicentotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.080.000 (lire duemilioniottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro — sede di Roma — e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1963.

(2633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 6 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,80	624,90	624,85	624,88	624,94	624,85	624,92	624,95	624,95
$ Can.	578,07	578,10	578,30	578,20	577,50	578,20	578,125	578,17	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,36	144,43	144,43	144,41	144,40	144,42	144,425	144,35	144,42	144,41
Kr. D.	90,60	90,62	90,655	90,61	90,50	90,63	90,59	90,62	90,64	90,64
Kr. N.	87,40	87,44	87,42	87,45	87,40	87,44	87,43	87,42	87,45	87,85
Kr. Sv.	121,45	121,60	121,55	121,52	121,50	121,53	121,515	121,50	121,53	121,52
Fol.	173,32	173,32	173,325	173,295	173,25	173,29	173,2975	173,30	173,29	173,30
Fr. B.	12,56	12,55	12,55	12,5475	12,5425	12,55	12,54875	12,54	12,54	12,55
Franco francese	127,53	127,54	127,54	127,5275	127,54	127,53	127,53	127,52	127,54	127,54
Lst.	1748,66	1748,80	1749,20	1749,05	1749 —	1749,07	1749,05	1749 —	1749,20	1749 —
Dm. occ.	157,20	157,23	157,25	157,24	157,20	157,33	157,22	157,20	157,22	157,22
Scell. Austr.	24,20	24,19	24,19	24,195	24,15	24,19	24,195	24,18	24,19	24,20
Escudo Port.	21,80	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,81

Media dei titoli del 6 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	107,60
Redimibile 3,50 % 1934	94,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,65

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	578,162
1 Franco svizzero	144,417
1 Corona danese	90,60
1 Corona norvegese	87,44
1 Corona svedese	121,517
1 Fiorino olandese	173,296
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	127,529
1 Lira sterlina	1749,05
1 Marco germanico	157,23
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,81

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Castelpoto

Con decreto provveditoriale n. 16600 in data 20 marzo 1964, è stato approvato, con stralcio del lotto n. 1 della zona « A », dell'intera zona « C » e dell'area destinata ad asilo infantile della zona « A », il piano di zona del comune di Castelpoto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, numero 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto è stata accolta l'opposizione a firma di Romano Orazio e Fusco Antonio, mentre nessuna determinazione è stata adottata in merito alle opposizioni prodotte da: 1) Parroco Don Domenico Scapaticci; 2) Maio Antonio; 3) Mancini Antonio; 4) Mancini Maria Cristina; 5) Mancini Generoso; 6) Maio Valentino; 7) Mancini Francesco; 8) Mancini Luigi fu Nicola; 9) Mancini Nicola; 10) Mancini Luigi fu Angelo, in quanto relative alle aree non comprese nel piano rielaborato o stralciate.

(2946)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « VIII Mostra-convegno internazionale dell'automazione e strumentazione », di Milano.

La Federazione delle Associazioni scientifiche e tecniche di Milano, organizzatrice della « VIII Mostra-convegno internazionale dell'automazione e strumentazione », ha reso noto, con lettera del 18 marzo 1964, che la predetta manifestazione avrà luogo in Milano dal 19 al 25 novembre 1964 anzichè dal 22 al 27 novembre 1964, come precedentemente programmato.

(3051)

Rinvio al 1965 della « XI Mostra internazionale del fiore », di Trieste

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste ha comunicato, con nota del 16 marzo 1964, n. 1558/64, che la « XI Mostra internazionale del fiore », di Trieste, che avrebbe dovuto aver luogo in Trieste dal 23 maggio al 3 giugno p. v., è stata rinviata al 1965

(3050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di specializzazione in radiologia

Il dott. Aldo Brocchieri, nato a Mentana il 19 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di specializzazione in radiologia conseguito presso l'Università di Padova il 30 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(3068)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Liliana Pellegrini, nata a Brescia il 24 febbraio 1927, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, rilasciatole dall'Università di Pavia il 10 dicembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(3064)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione del proprio presidente del 6 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 327 del 18 dicembre 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8 e 9 maggio 1964, con inizio alle ore otto.

(3111)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 ottobre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Città di Castello (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Città di Castello, nell'ordine appresso indicato:

1.	Varone dott. Domenico	punti	80,96	su 132
2.	Rondinini dott. Aleardo	»	78,13	»
3.	Pieschi dott. Antonio	»	77,95	»
4.	Loiacono dott. Domenico	»	77 —	»
5.	Monaco dott. Settimio	»	76,96	»
6.	Colonna Giovanni	»	76,50	»
7.	Lugli dott. Giuseppe	»	76,21	»
8.	Ferri dott. Raffaele	»	75,05	»
9	Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
10	Patrizi dott. Amedeo	»	74,45	»
11.	Laudante dott. Carmine	»	74,28	»
12.	Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
13.	Alagna dott. Gaetano	»	73,75	»
14.	Calvano Carlo	»	73,58	»
15.	Schlitzer dott. Pasquale	»	72,96	»
16.	De Filippi dott. Filippo	»	72,90	»
17.	Manfredi dott. Francesco	»	72,22	»
18	Coppa dott. Gerardo	»	71,92	»
19.	Pacileo dott. Vincenzo	»	71,51	»
20.	Bergamini dott. Menelao, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	71,50	»
21.	Ferrigni dott Giovanni	»	71,50	»
22.	Cerruti dott. Carlo	»	71,13	»
23.	Ferruzza dott. Antonino	»	71,07	»
24.	Buono dott. Raffaele	»	70,79	»
25.	Rocchi dott. Carlo	»	70,36	»
26.	Campese dott. Dario	»	70,27	»
27.	Di Pietro Giuseppe	»	70 —	»
28.	Caruso dott. Antonio	»	69,58	»
29.	Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
30.	Uasone dott. Domenico	»	69,14	»

31. Vaccarella dott. Giuseppe . . . punti 69,08 su 132
32. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 68,78 »
33. Fedele dott. Antonino . . . . » 68,50 »
34. Coverlizza dott. Mario . . . . » 68,22 »
35. Amelio dott. Enrico . . . . » 67,72 »
36. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 67,42 »
37. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 66,60 »
38. Mancini dott. Rocco . . . . . » 66 — »
39. Gioia dott. Giacomo . . . . » 65,47 »
40. Vannocchi Gregorio . . . . » 65,26 »
41. Romano dott. Pasquale . . . . » 65,06 »
42. Magli Francesco . . . . . » 65 — »
43. Brancati Corrado . . . . . . » 64 — »
44. Salani Aroldo . . . . . . » 63,63 »
45. Pastore dott. Ettore . . . . . » 63,50 »
46. Russo Luigi . . . . » 62,83 »
47. Gasponi Vittorio . . . . . » 62,60 »
48. Flacco Fioravante . . . . . » 62,24 »
49. Mammini Domenico . . . . . » 62,16 »
50. Zofrea dott. Giuseppe . . . . » 60,01 »
51. Tricomi Quintino . . . . . » 59,50 »
52. Trapani Leopoldo . . . . . . » 58,56 »
53. Ferrari Nicola . . . . » 58 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2951)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio n. 204 del 20 gennaio 1964, regolarmente pubblicato a termini di legge, col quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di medico condotto, resosi vacante in questa Provincia, e precisamente nel comune di Pistoia, al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la terna dell'Ordine provinciale dei medeci chirurghi di questa Provincia e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa è così costituita:

Presidente:

Malliani dott. Attilio, vice prefetto.

Membri:

Podestà dott. Giovanni, medico provinciale;

Cantieri prof. Collatino, primario emerito dell'Ospedale di Pistoia;

Pagliai prof. Eugenio, primario chirurgo dell'Ospedale di Pistoia;

Fagnoni dott. Fulvio, medico condotto di Pistoia.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Bernardino Caselli, direttore di sezione della prefettura di Pistoia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè all'albo pretorio della Prefettura, del Comune interessato e del medico provinciale.

Pistoia, addì 3 marzo 1964

Il medico provinciale: PODESTÀ

(2953)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3141/III del 10 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962;

Considerato che il comm. dott. Pietro Curione, il professore Enrico Fiaschi ed il dott. Giulio Levante, rispettivamente presidente, componente e segretario della predetta Commissione, sono stati trasferiti ad altra sede;

Considerato, inoltre che il prof. Antonio Cardia, componente della Commissione predetta è stato sostituito, quale primario incaricato degli Ospedali riuniti di Cagliari dal prof. Fernando Deriu, vincitore del relativo concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Viste le designazioni pervenute da parte della Prefettura e dell'Ordine dei medici;

Decreta:

A modifica del decreto n. 3141/III di cui in narrativa, la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:

Monarca comm. dott. Adriano, vice prefetto.

Componenti:

Duce comm. dott. Aldo, ispettore generale medico, medico provinciale di Cagliari;

Lenti prof. Gianfranco, direttore della Clinica medica universitaria di Cagliari;

Deriu prof. Fernando, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Cagliari;

Asuni dott. Maggiorino, medico condotto.

Segretario:

Pilia dott. Marco, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Cagliari, addì 3 marzo 1964

Il medico provinciale: DUCE

(2912)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.